



COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE AL PAT AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO. ESAME OSSERVAZIONE, CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Luglio alle ore 19:00, in Susegana nella Sala Consiliare della Sede municipale, a seguito di convocazione del Sindaco n. 11748 in data 30.6.2020, regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario comunale dott.ssa Martina Pol.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

1	SCARPA VINCENZA	SI
2	PETTENO' ALESSANDRO	SI
3	MONTESSEL GIANNI	SI
4	BRINO ERIC	SI
5	CENEDESE FRANCESCA	SI
6	CHIESURIN DANIELE	SI
7	MARETTO ENRICO	SI
8	TREVISAN STEFANIA	SI
9	BARDIN MATTEO	SI
10	CANZIAN AMBRA	SI
11	FOLTRAN MATTEO	SI
12	ZANCO EVELYN	SI
13	DE STEFANI GIANNI	SI
14	TRENTIN MAURIZIO	SI
15	BOVE ANNARITA	SI
16	ZUCCOLOTTO ANDREA	SI
17	GRANZOTTO CARLO GIACOMO	SI

PRESENTI 17 ASSENTI 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri TREVISAN STEFANIA, BARDIN MATTEO, DE STEFANI GIANNI.

Invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio COVID-19, i Consiglieri Comunali ed il pubblico sono stati posizionati ad una distanza interpersonale di almeno un metro, muniti di mascherina e guanti o con disponibilità di gel igienizzante. Prima dell'accesso alla sala consiliare è stata rilevata la temperatura corporea.

OGGETTO: VARIANTE AL PAT AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 14/2017 DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO. ESAME OSSERVAZIONE, CONTRODEDUZIONE E APPROVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Area IV – Servizio Urbanistica

PREMESSO che:

- il Comune di Susegana è dotato di Piano Regolatore Comunale di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 11/2004, formato dal P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio, approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria con la Provincia in data 26/03/2015, ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 139 del 20/04/2015, pubblicato sul BUR n. 48 del 15/05/2015, divenuto efficace in data 31/05/2015;
- ai sensi dell'art. 48 – comma 5bis – della L.R. n. 11/2004, a seguito dell'approvazione del primo PAT, il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il primo Piano degli Interventi (PI);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 22/09/2016 veniva approvata la "Variante Verde" per la riclassificazione di aree edificabili conformemente alla L.R. 4/2015 art. 7;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21/03/2017 veniva approvato il vigente Piano degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/04/2018 veniva approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 14/11/2019 veniva approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che:

- la Regione Veneto con la L.R. n. 14/2017 *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*, ha operato una complessiva riforma per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi, contenuti all'art. 1, comma 2, *“la programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 11/2004”*;
- la Legge Regionale n. 14/2017, all'art. 13 *“Disposizioni transitorie”*, comma 9, stabilisce che i Comuni provvedano alla individuazione delle aree di urbanizzazione consolidata entro 60 gg dall'entrata in vigore della legge, ovvero entro il 24/08/2017. Gli ambiti della *“urbanizzazione consolidata”*, sono definiti all'art. 2, comma 1, let. e) della legge, come *“l'insieme delle parti di territorio già edificate, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei residenziali in zona agricola”*. Nel medesimo comma è precisato inoltre che gli ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal PAT;
- tale normativa all'art. 4 comma 5 prevede, come primo adempimento da parte dei Comuni, la compilazione di una scheda informativa con i dati territoriali del Comune e la redazione di un apposito

elaborato grafico attestante la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, da trasmettere alla Regione ai fini dell'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale con il quale stabilire il consumo di suolo ammesso nel territorio regionale;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 08/08/2017 è stata approvata la Perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e trasmessa unitamente la scheda informativa alla Regione in data 11/08/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15/05/2018, allegato C, con la quale la Regione Veneto ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera a) della L.R. n. 14/2017,

PRESO ATTO che con la succitata deliberazione della Giunta regionale viene assegnato al Comune di Susegana una quantità di suolo consumabile pari a 14,92 ettari, corrispondente al valore medio dell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) di appartenenza, fino all'eventuale revisione;

VISTA la nota prot. n. 18471 del 30/08/2019, con la quale il Comune di Susegana ha trasmesso alla Regione la documentazione relativa all'istanza di revisione della quantità assegnata con nuove indicazioni in relazione a quanto previsto dagli allegati alla DGR n. 668/2018, esponendo e dimostrando che la quantità residua è compatibile con quanto specificato, anche in riferimento alla Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile prevista dal PAT vigente;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, comma 10, della L.R. n. 14/2017, con cui si dispone che entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale che individua la quantità massima di consumo di suolo, i Comuni devono approvare la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'art. 14 e contestualmente alla sua pubblicazione ne trasmettono copia alla Regione;

- l'art. 17, comma 7 della L.r. n. 14/2019, "Veneto 2050" con quale la scadenza di adeguamento dello strumento urbanistico è stata posticipata al 31/12/2019;

- l'Allegato D alla DGR n. 668/2018 punto 1.2, che dispone che "*questi Comuni potranno procedere all'adeguamento del PAT con la procedura semplificata di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/2017 solo dopo il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale che attesta la correttezza delle nuove informazioni trasmesse*";

VISTO il Decreto n. 138 del 19/09/2019 del Direttore della Pianificazione Territoriale, con il quale viene assegnato al Comune di Susegana la quantità massima di suolo consumabile pari a 43,76 ettari, fermo restando la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale fino al 2050 pari a 12.793 ettari definita al Capitolo 8 dell'Allegato B alla DGR n. 668/2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/11/2019 di adozione della Variante al PAT ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 14/2017 per adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Susegana disposta con Decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 138/2019;

VISTI gli elaborati e i documenti di cui si compone la presente Variante al PAT costituita dai seguenti elaborati, in atti al n. 22399 del 24/10/2019, redatti dal tecnico incaricato dott. Gobbo Matteo:

- Relazione Tecnica;
- Norme Tecniche – estratto articoli modificati;
- Tavola 4bis "Ambiti di urbanizzazione consolidata";
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;
- Asseverazione idraulica;
- Asseverazione sismica;

DATO ATTO che sulla Variante al Piano di Assetto del Territorio si è pronunciata con nota prot. n. 141269 del 01/04/2020, in atti al n. 6560 del 02/04/2020, la Direzione Regionale Difesa del suolo - Unità Organizzativa del Genio Civile di Treviso – che ha espresso parere favorevole sia dal punto di vista idraulico che sismico all'adottata Variante al PAT;

DATO ATTO che:

- la Variante al Piano di Assetto del Territorio adottata è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- la Variante al Piano di Assetto del Territorio adottata è stata depositata presso l'ufficio urbanistica edilizia-privata del Comune di Susegana, a disposizione del pubblico, dal 23/12/2019 al 22/01/2020;
- l'Avviso di deposito della Variante al Piano di Assetto del Territorio – prot. 24511 del 22/11/2019 – è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e nei consueti luoghi pubblici;

ACCERTATO che nel periodo di pubblicazione della Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana è pervenuta all'amministrazione comunale una sola osservazione entro i termini come di seguito specificato:

NR.	DATA	PROT.	DITTA
1	22/01/20	1490	MARIOTTO OMAR

VISTA la proposta di controdeduzione all'osservazione predisposta dal dott. Matteo Gobbo e condivisa con l'ufficio di Piano, allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- l'art. 78, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000 dispone che *“gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;
- occorre, pertanto, procedere a votazione separata e frazionata su parti del Piano di Assetto del Territorio in oggetto là dove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga l'assenza di quei consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi confliggenti ai sensi di legge;
- la votazione e l'approvazione della presente Variante al Piano di Assetto del Territorio, che ha un contenuto di natura generale, dovrà concludersi in una votazione conclusiva che ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali (anche coloro che non si siano espressi sulle singole parti del disegno pianificatorio, a causa di interessi specifici rispetto agli stessi, e deve avere ad oggetto l'intero documento pianificatorio – si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011 n. 3663);

VISTA la nota del 30/06/2020 inviata ai singoli Consiglieri Comunali con l'elenco dei proprietari del mappale interessato dall'osservazione pervenuta, affinché ciascuno potesse preliminarmente verificare l'insussistenza o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto agli stessi, ai sensi dell'art. 78 sopra richiamato;

DATO ATTO che, con la sola esclusione degli elaborati di progetto in Variante al PAT, rimangono fermi tutti i contenuti del Piano di Assetto del Territorio approvato e, conseguentemente, i relativi elaborati;

VISTO il parere favorevole reso dalla Commissione Urbanistica, riunitasi in data 11/06/2020 che condivide la proposta tecnica di controdeduzione presentata;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2017, recante “*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e in particolare l'art. 14 della L.R. n. 14/2017 “Procedure per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali”;*”;

VISTA la DGR n. 668/2018 “*Individuazione della quantità massima di consumo di suolo nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Legge Regionale 6 giugno 2017 n. 14 – Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”;*”;

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area IV in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI ESPRIMERSI** sull'osservazione pervenuta come da controdeduzione proposta dal progettista dott. Matteo Gobbo e condivisa con l'ufficio di Piano, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI APPROVARE** in via definitiva la Variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Susegana di adeguamento alla Legge Regionale n. 14/2017, composta dai seguenti elaborati di seguito elencati, in atti al n. 22399 del 24/10/2019:
 - Relazione Tecnica;
 - Norme Tecniche – estratto articoli modificati;
 - Tavola 4bis "Ambiti di urbanizzazione consolidata";
 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza;
 - Asseverazione idraulica;
 - Asseverazione sismica;
4. **DI DARE ATTO** che copia integrale della Variante al PAT approvata viene trasmessa, ai fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, e sarà depositata presso l'ufficio urbanistica del Comune per la libera consultazione, nonché pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 14/2017 la Variante al PAT diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto della presenza dell'arch. Matteo Gobbo, urbanista incaricato della redazione del Piano degli Interventi, e del geom. Eddy Dall'Anese, Responsabile Area Gestione del territorio del Comune di Susegana.

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto e passa poi la parola all'Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici Enrico Maretto.

ASS. ENRICO MARETTO: Grazie, signor Sindaco. Finché i tecnici si preparano, ricordo che nel Consiglio Comunale del 14 novembre, con delibera numero 46, abbiamo adottato la variante al PAT, cioè al Piano di Assetto del Territorio. Variante che si è resa obbligatoria per recepire le ultime direttive della Regione Veneto ed in particolare quelle legate alla Legge Regionale 14/2017, che sono le norme per il contenimento del consumo del suolo.

La variante, che abbiamo adottato, è stata pubblicata sul sito internet comunale all'albo pretorio e nel periodo di pubblicazione è arrivata una sola osservazione nella ditta Mariotto Omar, sulla quale il Consiglio Comunale adesso si deve pronunciare. Quindi in questa sede noi approviamo la variante e controdeduciamo all'osservazione presentata. Adesso darò la parola ai nostri tecnici consulenti ed in particolare ringrazio la capo area, la geometra Dall'Anese, ringrazio l'architetto urbanista, Matteo Gobbo, che è il consulente esterno, che si occupa delle questioni urbanistiche per il Comune di Susegana. Adesso vi illustreremo l'osservazione che è stata proposta dalla ditta e la controdeduzione che è stata valutata dagli uffici e valutata positivamente anche nell'ultima seduta della Commissione Urbanistica Comunale.

SINDACO: Prima di iniziare, se fra i Consiglieri ci sono persone che sono in conflitto di interessi con i punti contenuti in questa modifica del PAT, sono pregati di uscire dall'Aula.

CONS. MAURIZIO TRENTIN: Anche senza il voto? Prima del voto?

SEGRETARIO COMUNALE: No, in discussione... anche nella discussione.

(Intervento fuori microfono)

SEGRETARIO COMUNALE : Perché non sapevamo.

Si dà atto che, alle ore 19.07, il Consigliere Maurizio Trentin esce dalla sala consiliare;

ARCH. MATTEO GOBBO: Buonasera, Consiglio. Ringrazio l'Assessore per la premessa e per l'introduzione per quanto riguarda l'approvazione di questa variante urbanistica al PAT di adeguamento alla Legge 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo. A seguito della pubblicazione della variante avvenuta nei termini precedentemente citati, è pervenuta una sola osservazione presentata in data 21 gennaio dalla ditta Fratelli Mariotto. L'osservazione verte su due aree site a Ponte della Priula lungo Via Monte Piana. Riguardano due aree che attualmente il P.I. classifica come C2 ovvero ambiti sottoposti ad espansione di tipo residenziale. L'oggetto dell'osservazione riguarda la volontà da parte dei proprietari per gli ambiti, come ho detto in precedenza, classificati in C2 dal P.I. vigente e nello specifico C2 21 e C2 22, di classificarli all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata.

Le aree di urbanizzazione consolidata sono quelle aree...

Si dà atto che, alle ore 19.08, il Consigliere Andrea Zuccolotto esce dalla sala consiliare;

ARCH. MATTEO GOBBO: Sono quelle aree che di fatto a livello urbanistico risultano essere già destinati ad usi urbani e quindi ricadenti all'interno del tessuto consolidato e per tale motivo non oggetto del potenziale computo di consumo di suolo. L'oggetto della richiesta è, quindi, la riclassificazione di tale aree per i seguenti motivi: in primo luogo perché sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge e in particolare i PUA vigenti alla data... all'entrata in vigore della presente Legge sono fatti salvi. In un secondo luogo l'osservante dice di fare salvi tutti quei Piani Urbanistici

Attuativi per i quali siano stati già approvati gli ambiti di intervento. In altri termini ti chiedono di poter salvare questi ambiti che, poi vedremo nella controdeduzione, non sono edificati, non sono urbanizzati per questi motivi.

La controdeduzione si sviluppa su una serie di punti molto tecnici, diciamo che in maniera sintetica la controdeduzione si basa sulla non accoglibilità di questa proposta, di questa osservazione per quattro punti fondamentali. Il primo punto è di carattere formale, in quanto l'osservante non ha la totale proprietà delle aree in quanto sia l'ambito C2 21 e sia l'ambito C2 22 è solamente di parziale proprietà da parte della ditta Fratelli Mariotto e questo è il punto formale. Entrando, invece, nella parte sostanziale il primo argomento, a supporto della non accoglibilità, è che la variante ha seguito in maniera specifica e peculiare, gli atti di indirizzo della Regione Veneto, che sono stati definiti dall'allegato B del DGR 668 del 2018, nella quale in maniera molto esplicita si dichiara che gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono quelle aree in cui i PUA sono formalmente approvati. In questo caso sia il comparto C2 21 e sia il comparto C2 22 non ha un PUA approvato.

Per quanto riguarda poi gli altri argomenti, si entra proprio nello specifico o meglio nell'interpretazione della salvezza di quei Piani Urbanistici per i quali sono stati già approvati i Piani di Intervento. Premesso che la Legge Urbanistica, la Legge 11 del 2004 all'articolo 20 prevede che i PUA sono di adozione e approvazione della Giunta Comunale, si deduce che la modifica e l'eventuale ripermimetrazione degli ambiti di intervento siano anch'essi di materia di competenza della Giunta. Premesso questo si rileva che in sede di P.I. nel 2017 è stato solamente mutuato dal vecchio PRC l'ambito di intervento. Quindi il P.I. del 2017 ha solo preso il compendio immobiliare del vecchio PRG e inserito nel P.I., che non ha portato alcuna modifica.

Agli atti amministrativi non c'è nessuna delibera di Giunta che perimetra o individua gli atti di intervento e in ultima battuta lo stesso osservante, in sede di osservazione alla variante 2, ha chiesto di modificare i parametri edificatori e anche le modalità attuative dei due compendi immobiliari e questo presuppone il fatto che non si è una fase attuativa della previsione legislativa. Quindi la mancanza di atti di Giunta, che delimitano e specificano gli atti di intervento e le stesse osservazioni fatte dallo stesso Mariotto, fa presupporre che non sono stati mai individuati questi ambiti. Per questo motivo, anche per questa argomentazione, non vi sono i presupposti per dichiarare questo PUA in corso di attuazione.

Ultimo punto, che supporta tutto questo ragionamento sulla non accoglibilità, è il fatto che l'eventuale, teorica per assurdo, accoglimento di questi PUA, andrebbe in totale contrasto con i dati che sono stati trasmessi nel 2017 alla Regione Veneto, sui quali la Regione Veneto ha elaborato la quantità di consumo di suolo, fatta propria dal DGR 668 del 2018 e successivamente la stessa Regione ha validato la nostra modalità con uno specifico decreto, con il decreto numero 138 del 19 settembre 2019, dove al Comune di Susegana veniva riattribuita una quota di suolo in quanto era un Comune che presentava dei valori atipici in quanto al di fuori della media degli ASO, che sono gli Ambiti Sovracomunali di tipo Omogeneo.

Quindi nello stesso Decreto 138, la Regione certifica e valida l'approccio metodologico, quindi il come sono stati valutati questi ambiti e quindi i dati contenenti nella stessa scheda. Quindi di conseguenza ha validato in maniera indiretta tutto l'approccio analitico e metodologico che l'Amministrazione Comunale ha avuto in questa materia dal 2017 al 2020.

Quindi per questi motivi, uno di carattere formale e questi tre di carattere tecnico – sostanziale, l'osservazione presentata dai Fratelli Mariotto S.n.c., è da considerarsi non accoglibile.

SINDACO: Ci sono delle domande? Prego, Consigliere De Stefani.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Due tipi di osservazioni più che altro. Uno è se il C2, se tutti sono d'accordo i proprietari, può essere costruito e come e con che tipo di domanda. Quindi la mia preoccupazione è che è un'area edificabile, perché è un ambito sottoposto ad espansione area residenziale, potrebbe, nel caso in cui avessero, praticamente, l'omogeneità di intervento dei proprietari, essere reso residenziale. La seconda è un'osservazione, invece, che parte un pò dalla lettura che ho fatto di una Legge Regionale, che è una Legge che effettivamente va a difendere certe cose. Rileggo quello che trovo nella cartella di Consiglio Comunale: principi informativi, articolo 1: *"La programmazione del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale attraverso la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando esistono alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente in coerenza con quanto previsto dal comma 2"*.

Ho letto questo, ma mi interessa soprattutto la questione della promozione della biodiversità coltivata. È la Regione che deve farsi carico di questo o sono gli enti sottoposti alla Regione e vuol dire le Province e vuol dire che i Comuni che hanno questo di responsabilità nel garantire un principio fondamentale di una Legge Regionale approvata. È un principio fondamentale non indifferente che riguarda la sicurezza delle persone. Questa è la domanda e vado fuori dalla questione, però vorrei che fosse spiegato bene in Consiglio Comunale chi è che ha questo tipo di responsabilità. Grazie, architetto.

SINDACO: Risponde lei, dottor Gobbo?

ARCH. MATTEO GOBBO: La mia risposta inizia dalla prima domanda ovvero dalla potenziale edificabilità delle zone C2. Attualmente le zone C2 sono zone di espansione residenziale e quindi attualmente sono edificabili a condizione che essendo entrambi i comparti disciplinati da una scheda normativa unitaria, quindi da un polo unitario, tutti i proprietari o meglio la maggior parte, la prevalenza in base alla normativa di Legge vigente, possono presentare l'attuazione di quel comparto. Ovviamente se non c'è accordo nei termini previsti dalla Legge Urbanistica veneta, logicamente non può partire quel comparto. È da rilevare che - e sicuramente vi ricordate - i comparti sono stati oggetto di istanze di variante verde nei mesi passati e negli anni passati. Quindi sono dei comparti che hanno una non unitarietà di intervento e di azione. Quindi sono degli ambiti che dovranno sicuramente essere in un futuro ripresi.

Il fatto di - e qui mi aggancio alla seconda domanda alla quale poi magari l'Assessore può dare un'ulteriore risposta - non computare queste aree nel consumo di suolo, mi permette di essere ancora più restrittivo nell'eventualità della trasformazione, perché quella l'area lì se dovesse essere attuata, andrebbe a consumare il mio quantum di suolo che si attesta su 44 ettari circa.

Per quanto riguarda i principi formatori della Legge Urbanistica e in questo caso ha citato la 14/2017, sono dei principi generali sui quali la Regione e nei poteri dei singoli... sia la Provincia, che i singoli Comuni nelle proprie facoltà legislative e regolamentano, che possano attuare dei propri dispositivi. Per quanto riguarda la biodiversità è un tema che già lo stesso... il PAT vigente del Comune di Susegana sviluppa in termini sia di tutela e sia potenziamento con l'individuazione della rete ecologica locale. Quindi sono temi che in parte sono già presenti nel proprio strumento urbanistico, sia nella parte strutturale, quindi il PAT, sia nella parte operativa ovvero il P.I. Sono temi che saranno e devono e sicuramente in futuro ulteriormente sviluppati perché gli stessi principi sia della Legge 14 del '17 e sia della 14 del 2019 vanno nella direzione del recupero della riqualificazione e della rigenerazione. Quindi della tutela dello spazio aperto, delle valenze naturalistiche ed ambientali di ogni Comune. Susegana è tra i Comuni che ha delle caratteristiche particolari e interessanti da salvaguardare da tutelare.

Quindi nei limiti dell'azione governativa dei Comuni è facoltà disciplinare all'interno sempre dell'ambito della materia pianificatoria urbanistica di ogni Comune.

SINDACO: Ci sono ulteriori domande? Prego, Consigliere De Stefani.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Sulla questione della modifica delle C2 vorrei sentire l'Assessore cosa ne pensa. L'architetto formalmente ha detto che è possibile questo. Sono delle aree che hanno avuto sempre delle difficoltà nell'essere costruite. Volevo sapere se l'Amministrazione attuale ha qualche tipo di intenzione su questo.

La seconda è su una risposta data dall'architetto. Mi sembra che ci sia una monocultura qua perché lei l'ha trattata solo sotto il profilo della costruibilità della residenza. A livello agricolo, invece, la biodiversità è tutt'altra cosa in questo Comune. È per questo che dicevo che c'è una responsabilità anche amministrativa del Comune.

ARCH. MATTEO GOBBO: Le rispondo subito dicendo che il tema e l'oggetto di questa variante non era il potenziamento della biodiversità, sono altri strumenti e altre varianti. La Regione ci diceva solamente: a) quantificare e determinare il quantum di suolo consumabile dal 2019 al 2050; b) di conoscere e in caso ripermire gli ambiti consolidati; c) di confermare i dati presentati nel 2017. Quindi l'oggetto e i contenuti erano solo questi. È ovvio che se si vuole approfondire, specializzare ed aumentare l'approccio o meglio migliorare la disciplina ambientale del proprio strumento urbanistico, si interviene mediante una variante specifica al PAT e di conseguenza al P.I. Non è tema di questa variante ovviamente, che è una variante, come avete ben capito, molto ragionieristica, nel senso non ha nulla di carattere discrezionale.

SINDACO: Bene, andiamo in votazione.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Dichiarazione di voto.

SINDACO: Prego.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Ringrazio il tecnico presente perché ci ha spiegato con i quattro motivi le motivazioni intransigenti purtroppo, ma che valorizzano quello che era alla fine il voto finale. Consideriamo una legge questa, una legge positiva della Regione Veneto, che dovrebbe trovare applicazione sempre in tutte quante le riproposizioni urbanistiche che si paventano possibili nel tempo. Quindi noi siamo favorevoli a questo tipo di formulazione data dall'architetto, siamo coerenti con lui e votiamo a favore di questo tipo di impostazione.

Il Sindaco pone in votazione la controdeduzione all'osservazione.

CON votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti:	15
votanti:	15
favorevoli:	15
contrari:	0
astenuti:	0

La controdeduzione è **APPROVATA**.
L'osservazione è **NON ACCOLTA**.

Si dà atto che, alle ore 19.25, i Consiglieri Maurizio Trentin e Andrea Zuccolotto rientrano nella sala consiliare.

SINDACO: Adesso nella seconda votazione, andiamo ad approvare in via definitiva la variante al Piano di Assetto del territorio del Comune di Susegana di adeguamento alla Legge Regionale numero 14/2017 composto dagli elaborati elencati.

SEGRETARIO COMUNALE: È la votazione finale, quella di...

CONS. GIANNI DE STEFANI: Sì, però sono entrati.

(Intervento fuori microfono)

SEGRETARIO COMUNALE: No, ma è giusto, è giusto.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Cioè è possibile che siano presenti?

SEGRETARIO COMUNALE: Sì.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Perché non riguarda più la questione in pratica del...

SEGRETARIO COMUNALE: Non riguarda più la questione puntuale della controdeduzione all'osservazione, ma riguarda l'approvazione dell'intera variante, che è comprensiva anche di altre cose oltre a questo.

CONS. GIANNI DE STEFANI: Sì, che non ha compreso la questione che ponevo prima, ha capito, architetto? Era questo che volevo capire, perché il mio voto è proprio positivo nel senso di dire: "Bene, approviamo anche la variante così come è stata..." È un lavoro fatto che penso che ha avuto anche l'egida da parte della Commissione Urbanistica e la approviamo. Però è una raccomandazione fatta all'Amministrazione perché si faccia carico anche dei principi fondamentali della Legge, che consideriamo molto positiva. Chiedo scusa.

Proceduto all'esame dell'osservazione pervenuta ed alla votazione della relativa controdeduzione, il Sindaco pone in votazione l'approvazione della variante al PAT.

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il parere espresso sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 17, votanti n. 15, essendosi astenuti i Consiglieri Maurizio Trentin ed Andrea Zuccolotto

DELIBERA

DI APPROVARE la variante al PAT ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 14/2017 di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo, come da proposta di deliberazione sopra riportata.

SINDACO: Grazie geometra Dall'Anese e grazie Dott. Gobbo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Vincenza Scarpa
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Martina Pol
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)